

PIANO DI CONCORDATO MINORE

BREVI CENNI CIRCA LE ORIGINI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La [REDACTED], C.F. [REDACTED] (allegato 1 – Certificato contestuale Anagrafico di nascita, di Residenza, di Stato civile, di Stato di famiglia) e residente [REDACTED] – [REDACTED], avendo perso il coniuge di recente e, più precisamente, in data 13 - 09- 2022 (allegato 2 – Certificato di morte) e ha 5 figli, che abitano con lei.

Nello specifico, 1 dei 5 figli, [REDACTED], è a suo totale carico (allegato 1 – Certificato contestuale Anagrafico di nascita, di Residenza, di Stato civile, di Stato di famiglia).

[REDACTED] svolge l'attività di imprenditrice agricola professionale dal 2002 (allegato 3 – Certificato IAP) e, oltre all'attività prevalente di IAP, svolge, altresì, a partire dal 2 gennaio 2024, l'attività di operaia agricola presso la [REDACTED] (allegato 4 – Lettera di assunzione).

L'attività agricola consta di un piccolo vigneto piantato ad IGT rosso toscana e di alcuni ulivi, come sarà sotto meglio specificato.

L'origine del sovraindebitamento dell'impresa deriva da uno sfortunato insieme di eventi di natura imprenditoriale, che ne hanno negativamente influenzato il proseguo.

SI PRECISA E SI SOTTOLINEA CHE LA PARTE SOSTANZIALE DEL DEBITO È CONNESSA CON L'ATTIVITA' DI IMPRESA.

In particolar modo, a conclusione di una complessa battaglia legale, che era stata inizialmente favorevole alla ricorrente sia nel giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto (Allegato 5 – Sentenza della Commissione Provinciale) sia in quello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze (Allegato 6 – Sentenza della Commissione Tributaria Regionale), [REDACTED] a seguito della Pronuncia della Corte di Cassazione del 16 aprile 2015 (Allegato 7 – Pronuncia della Corte di Cassazione), si è trovata, inaspettatamente, a dover far fronte ad una sostanziosa pretesa tributaria dell'Agenzie delle Entrate, per una somma, ad oggi, pari a 98.531,43 euro (Allegato 8 - Elenco cartelle e avvisi Frangipani Agenzia delle Entrate riscossione).

Come risultante dalle sentenze allegate, la questione trae le sue origini da un avviso di liquidazione, datato

6 giugno 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato la maggiore somma dovuta dalla [REDACTED] a titolo di imposta di registro ed ipotecaria, a seguito dell'acquisto di alcuni terreni agricoli situati nel territorio di Grosseto, di cui all'atto del Notaio [REDACTED] del 4 luglio 2003, serie 1T, numero 002622 (allegato 9 – Contratto compravendita del terreno).

L'Agenzia delle Entrate contestò, infatti, alla ricorrente la decadenza dalle agevolazioni per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, a causa della mancata presentazione all'Ufficio del Registro della attestazione definitiva di coltivatore diretto entro il termine previsto dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, di tre anni dalla data di stipula dell'atto.

Difatti, la [REDACTED] aveva legittimamente ottenuto tale agevolazione sulla base di una attestazione provvisoria rilasciata dall'Amministrazione Provinciale e, essendo già in possesso della qualifica di "coltivatore diretto", avrebbe dovuto, quale suo unico onere, depositare entro il termine di tre anni la certificazione IAP, che era già in suo possesso e nella sua piena disponibilità.

Sfortunatamente, la [REDACTED], che aveva compiuto l'operazione economica di acquisto dei terreni, facendo affidamento sul trattamento fiscale privilegiato a cui aveva diritto grazie al suo status di imprenditrice agricola, non prestò attenzione a questo suo preciso dovere di depositare l'attestato di iscrizione IAP e, pertanto, con grande sorpresa e tristezza, si vide richiedere dall'Agenzia delle Entrate tutta la somma indietro, oltre sanzioni e interessi, per un valore, ad oggi, pari ad euro **98.531,43**, nonostante fosse evidente il possesso del requisito posto alla base del rilascio dell'agevolazione.

La [REDACTED] ricorse contro questa "moralmente ingiusta pretesa" e vinse il primo grado, vinse l'appello, ma, come anticipato, perse in Cassazione, per la semplice motivazione di non aver rispettato l'obbligo formale di presentazione del certificato entro il termine dovuto, pur essendo quest'ultimo nella sua piena disponibilità.

Con riferimento alla natura del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria, a seguito della rideterminazione delle imposte di registro ed ipotecaria da parte di quest'ultima, si segnala che, ai sensi degli articoli 56 del T.U.R. e dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 347/1990 esso ha natura chirografaria, dal momento che sono trascorsi ben più di 5 anni dalla registrazione, avvenuta in data 7/07/2003 (come anche appurato nella Sentenza, n. 331/04/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto – allegato n. 6), dell'atto di compravendita, avente ad oggetto gli immobili e i terreni acquistati dalla [REDACTED], senza che l'amministrazione abbia proceduto ad agire in via esecutiva.

Si richiama, a tal proposito, la costante Giurisprudenza della Corte di Cassazione (*ex multis*, Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 7182/2024; Cass. Civ., Sez. V, Sent. n.11537/2003; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 1622/1995), in base alla quale è riconosciuto l'obbligo in capo all'Amministrazione, per evitare la decadenza dal

privilegio vantato, di procedere al pignoramento entro 5 anni dalla registrazione dell'atto, senza che vi possano essere sospensioni o interruzioni di sorta del decorso del termine, stante la natura decadenziale del termine fissato dall'articolo 56, 4° comma del D.P.R. n. 131/1986 (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 7182/2024; Cass. Civ., Sez. V, Sent. n.11537/2003).

Nonostante sia stata accolta, in data 14 novembre 2023 (Allegato 10 - Accordo con l'Agenzia delle Entrate per la rateizzazione del debito) l'istanza di rateizzazione presentata dalla debitrice e sia stato, di conseguenza, concesso il dilazionamento del pagamento in 72 rate, con rata mensile pari a circa 1.571 euro, l'estrema onerosità della pretesa tributaria, unitamente alle altre obbligazioni assunte dalla [REDACTED] nell'interesse della propria attività economica, di cui si dirà a breve, ha reso la condizione debitoria della ricorrente ormai insostenibile.

L'istante aveva, infatti, sottoscritto in precedenza due mutui, con lo scopo di finanziare l'attività imprenditoriale della famiglia:

A) Il primo contratto di mutuo, sottoscritto dall'istante con [REDACTED], il 4 luglio 2003, per un capitale iniziale complessivo di euro 250.00,00 da destinare all'acquisto di fondi rustici nel Comune di Grosseto è stato, ad oggi, puntualmente rispettato dalla [REDACTED] che ha versato tutte le rate previste dal piano di ammortamento predisposto in calce al contratto (allegato 11 – Contratto di mutuo agrario con MPS).

Ad oggi, pertanto, il capitale residuo è di euro 97.064,03 e rimangono da saldare 14 rate semestrali (il pagamento delle rate è stato sospeso per alcuni mesi a seguito dello scoppio dell'epidemia di Covid 19, nel rispetto delle misure urgenti attuate dal Governo e connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, salvo poi riprendere regolarmente) con valore crescente da 5.929,82 euro fino a 7.872,38 euro, pari rispettivamente a 988,30 e 1.312,06 euro mensili.

B) Un secondo contratto di mutuo, sottoscritto da [REDACTED] e dal suo defunto coniuge [REDACTED] con [REDACTED], è rimasto, invece, parzialmente inadempito, portando ad una controversia giudiziale, a conclusione della quale la [REDACTED] ora vedova, è stata condannata al pagamento in favore di [REDACTED], società a cui il credito è stato ceduto nelle more, della somma complessiva di euro 31.740 ,00, oltre interessi di mora convenzionali maturati dal 25 agosto 2006, per un valore oggi stimato in circa euro 71.585,00 (allegato 12, Sentenza del Tribunale di Grosseto n. 1110/2020).

Nello stesso procedimento la [REDACTED] è stata anche condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] per la somma di euro 4.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% (allegato 12, sentenza del Tribunale di Grosseto n. 1110/2020).

Ad oggi, dopo diverse cessioni del credito originariamente vantato da Banca Intesa S.p.a., l'ultimo

cessionario del credito è Revalea S.p.a.

La situazione della [REDACTED] si è, poi, ulteriormente aggravata, diventando insostenibile, a seguito della dipartita, in data 13/09/2022, del marito, il [REDACTED] (allegato 2, Certificato di morte), il quale forniva un prezioso contributo al ripagamento dei debiti assunti in precedenza, al fine di sostenere e ampliare l'attività agricola.

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'IMPRESA E DELLA POSIZIONE DEI LAVORATORI

Attualmente la situazione debitoria della [REDACTED], come da successivo prospetto analitico, ammonta complessivamente ad euro **298.800,56** euro, a fronte di una capacità reddituale esigua, come da dichiarazioni dei redditi allegate.

Nonostante l'avvenuta rateizzazione di una parte dei debiti, risulta evidente, pertanto, che la [REDACTED] si trova in una condizione di sovraindebitamento, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera c del D.lgs. n. 14 del 2019.

Allo stato attuale, infatti, la ricorrente risulta essere assolutamente incapace di soddisfare autonomamente regolarmente le proprie obbligazioni debitorie, riuscendo a farvi fronte, con grandissime difficoltà, solo grazie ad un enorme sacrificio economico da parte dei suoi figli, e i flussi di cassa prospettici confermano tale previsione anche per il futuro.

Ad ulteriore testimonianza dell'incapacità di far fronte all'attuale situazione debitoria, si rileva che la [REDACTED] oberata da tale notevole mole di debiti, ha subito in data 20 ottobre 2023, pochi giorni prima della presentazione dell'istanza di rateizzazione, un pignoramento presso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate, per effetto del quale è stato pignorato un credito da ella vantato nei confronti di ARTEA – AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, per una somma complessiva pari ad euro 8.478,16 euro (allegato 13 – Pignoramento contributi Artea).

La [REDACTED] attualmente l'unica lavoratrice stabilmente occupata nell'impresa, la cui attività consiste, essenzialmente, nella vendita di uva e olive.

Grazie ai suoi sforzi, l'azienda produce all'incirca 100 quintali di uva all'anno, oltre a 60 di olive all'anno. Il ricavo naturalmente dipende di anno in anno, secondo i valori di mercato e i quantitativi ricavati. I terreni coltivati, come agevolmente verificabile dalle visure allegate (allegato 14– visure catastali terreni)

sono di qualità e redditività variabile, tuttavia la maggioranza degli stessi è di redditività medio bassa.

Negli ultimi 3 anni [REDACTED] ha avuto i seguenti redditi agrari (Allegato 15 -Dichiarazioni dei redditi e relative ricevute di presentazione):

Periodo d'imposta 2020: 7.291, 00 euro

Periodo d'imposta 2021: 19.900,00 euro

Periodo d'imposta 2022: 13.800, 00 euro

ATTI DISPOSITIVI DEL PATRIMONIO E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

In data 13/02/2023 è stata estinta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione l'ipoteca iscritta su richiesta di EQUITALIA CENTRO S.P.A. il 12/06/2015 (Registro generale n. 6633, Registro particolare n. 913, Presentazione n. 22 del 12/06/2015).

Non risultano atti impugnati dai creditori, né atti di straordinaria amministrazione o di disposizione del proprio patrimonio immobiliare negli ultimi 5 anni.

RICOSTRUZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA' AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEL PIANO

La [REDACTED] è titolare di alcuni piccoli appezzamenti e di un fabbricato rurale, complessivamente di valore esiguo, che sono di seguito elencati, in base alle risultanze delle visure catastali:

- Terreno seminativo, classe 3, superficie di 1,714 ha, reddito dominicale 53,11 euro, valore catastale 7.302,625 euro, foglio 56, particella 53;
- Uliveto, classe 2, superficie 0.46 ha, reddito dominicale 10,69 euro, reddito dominicale 10,69 euro, valore catastale 1.469,8 euro, foglio 56, particella 98;
- Uliveto, classe 1, superficie di 0,175 ha, reddito dominicale di 0,72 euro, valore catastale di 99 euro, foglio 66, particella 20;
- Terreno seminativo, classe 3, superficie di 1.0955 ha, reddito dominicale di 33,95 euro, valore catastale di 4.668,75 euro, foglio 66, particella 20;
- Vigneto, classe 1, superficie di 0.47 ha, reddito dominicale di 36,41 euro, valore catastale di 5.006,37 euro, foglio 66, particella 69;
- Terreno seminativo, classe 4, superficie 0,573 ha, reddito dominicale di 5,92 euro, valore

- catastale di 814 euro, foglio 66, particella 69;
- Terreno seminativo, classe 3, superficie di 0.033 ha, reddito dominicale di 1,02, valore catastale di 140,25 euro, foglio 66, particella 233;
 - Vigneto, classe 1, superficie di 0,65 ha, reddito dominicale di 5,04 euro, valore catastale di 693 euro, foglio 66, particella 233;
 - Terreno seminativo, classe 1, superficie di 0.008 ha, reddito dominicale di 0,31 euro, valore catastale di 42,65 euro, foglio 66, particella 251;
 - Uliveto, classe 1, superficie di 0.008 ha, reddito dominicale di 0,33 euro, valore catastale di 45,375 euro, foglio 66, particella 265;
 - Bosco ceduo, classe 2, superficie di 0.287 ha, reddito dominicale di 1,93 euro, valore catastale di 265,375 euro, foglio 66, particella 348;
 - Uliveto, classe 1, superficie di 0,39 ha, reddito dominicale di 16,16 euro, valore catastale di 2.222,00 euro, foglio 66, particella 349;
 - Terreno seminativo, classe 3, superficie di 0,172 ha, reddito dominicale di 5,34, valore catastale di 734,25 euro, foglio 66, particella 349;
 - Vigneto, classe 1, superficie di 0.41 ha, reddito dominicale di 31,76 euro, valore catastale di 4.367 euro, foglio 66, particella 352;
 - Uliveto, classe 3, superficie di 0,60 ha, reddito dominicale di 4,65 euro, valore catastale di 645 euro, foglio 66, particella 352;
 - Bosco ceduo, classe 2, superficie di 0,5 ha, reddito dominicale di 3,36 euro, valore catastale di 462 euro, foglio 66, particella 352;
 - Terreno seminativo, classe 3, superficie di 0.31 ha, reddito dominicale di 9,61 euro, valore catastale di 1.321,375 euro, foglio 66, particella 352;
 - Vigneto, classe 1, superficie di 0,31 ha, reddito dominicale di 24,69 euro, valore catastale di 3.394,87 euro, foglio 66, particella 353;
 - Uliveto, classe 1, superficie di 0,005 ha, reddito dominicale di 0,21 euro, valore catastale di 28,875 euro, foglio 66, particella 354;
 - Vigneto, classe 1, superficie di 0,15 ha, reddito dominicale di 11,88 euro, valore catastale di 1.633,5 euro, foglio 66, particella 354;
 - Uliveto, classe 1, superficie di 1,5 ha, reddito dominicale di 62,04 euro, valore catastale di 8.530,5 euro, foglio 66, particella 355;
 - Terreno seminativo, classe 4, reddito dominicale di 48,76 euro, valore catastale di 6.704,5 euro, foglio 66, particella 355;
 - Uliveto, classe 1, reddito dominicale di euro 4,66, valore catastale di 640,75 euro, foglio 66, particella 356;

- Terreno seminativo, classe 4, superficie di 0,03 ha, reddito dominicale di 0,40 euro, valore catastale di 110 euro, foglio 66, particella 356;
- Uliveto, classe 1, superficie di 0,237 ha, reddito dominicale di 9,83 euro, valore catastale di 1.351,6 euro, foglio 66, particella 357;
- Uliveto, classe 1, superficie di 0,0089 ha, reddito dominicale di 0,37 euro, valore catastale di 50,87 euro, foglio 66, particella 358;
- Territorio seminativo, classe 3, superficie di 0,03 ha, reddito dominicale di 0,98 euro, valore catastale di 134,75 euro, foglio 66, particella 358;
- Uliveto, classe 1, superficie di 0,06 ha, reddito dominicale di 2,63 euro, valore catastale di 361,625 euro, foglio 66, particella 359;
- Uliveto, classe 1, superficie di 1,766 ha, reddito dominicale di 72,99, valore catastale di 10.036,00 euro, foglio 66, particella 360;
- Uliveto, classe 1, superficie di 0,218 ha, reddito dominicale di 8,92 euro, valore catastale di 1.226,5 euro, foglio 66, particella 361;
- Uliveto, classe 1, superficie di 0,0009 ha, reddito dominicale di 0,04, valore catastale di 0,123 euro, foglio 66, particella 434.
- Fabbricato rurale, Foglio 66, particella 434, porzione AA).

Il compendio immobiliare, comprensivo di immobili e terreni, è stato fatto stimare, ai fini della procedura, dal Dottore agronomo [REDACTED] - iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Grosseto al [REDACTED] e all'Albo C dei C.T.U. del Tribunale di Grosseto al [REDACTED] - il quale ha stimato un valore complessivo di mercato dei suddetti beni pari a euro **196.500,00** (Allegato 16 - Stima del compendio immobiliare)

L'istante è, altresì, proprietaria dei seguenti veicoli, che non sono in condizioni ottimali, in parte per via del loro assiduo utilizzo a sostegno dell'attività nei campi:

- Autovettura Skoda Citigo immatricolata nel 2016, che la [REDACTED] utilizza per recarsi a lavoro, con un valore stimato di: **5.000 euro**
- Trattore Same Argon 50 VDTE immatricolato nel 2002: **3.000 euro**
- Ciclomotore a due ruote Betamotor spa immatricolato nel 2019: **500 euro**

Attivo corrente

- Rimanenze: 0 - non sono presenti rimanenze in magazzino;

Liquidità e disponibilità:

- Banco BMP C/C 04460: **410,70 euro**
- Banco BPM C/C 04462: **838,32 euro**
- Monti dei Paschi C/C 6299/29: **0 euro**

Crediti: 0 euro

Valore complessivo dell'attivo: 206.243,00 euro

RICOSTRUZIONE ANALITICA DELLE PASSIVITA'

DEBITI

Debiti con Banche e Istituti di credito:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A: **97.064,03 euro**;
- Revalca S.p.a.: **71.585,00 euro**;

Debiti con Agenzia delle Entrate e Enti pubblici/previdenziali:

- Amministrazione finanziaria Direzione Provinciale di Grosseto: **98.531,43 euro**;
- Tribunale di Grosseto: **230,13 euro**;
- Inps sede di Grosseto: **13.668,01 euro**;
- Consorzio 6 Toscana Sud: **183,87 euro**;
- Regione Toscana Servizio Finanze e Tributi: **1.592,42 euro**;
- Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno: **113,3 euro**;
- Consorzio Strade Vicinali del Comune di Grosseto: **56,78 euro**;
- Italfondario S.p.A.: **5.915,59 euro**;
- Agenzia delle Entrate riscossioni: **5.577,00 euro**
- Comune di Grosseto: **4.283,00 euro**

Totale Passivo: euro 298.800,56**

****N.B.** Resta inteso che i valori sopra riportati potranno subire aggiornamenti periodici, in ragione del pagamento rateale, regolarmente corrisposto mensilmente, in favore dei relativi creditori da parte della

[REDACTED]

Ciò premesso, tenuto conto della esiguità del valore dei beni mobili della [REDACTED], della stima effettuata da parte del [REDACTED] - iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Grosseto al [REDACTED] e all'Albo C dei C.T.U. del Tribunale di Grosseto al [REDACTED] - sul valore di mercato dei beni immobiliari della [REDACTED] e del fatto che il normale valore di realizzo dei beni in caso di vendita è di gran lunga inferiore al valore di mercato, portando "all'aggiudicazione degli immobili per prezzi di sovente prossimi alla soglia del 40-50% del valore di stima" (Tribunale Nola, Sez. II, Sent., 06/02/2023, n. 12), l'eventuale valore di liquidazione del patrimonio della ricorrente non può considerarsi superiore alla cifra di Euro 100.000,00.

MODALITA' DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

Il richiedente, come meglio chiarito nella successiva Proposta, ha intenzione di soddisfare integralmente i creditori privilegiati, mentre si impegna a soddisfare i crediti chirografari nella misura del 39,75 % dei loro crediti, in un arco temporale di 10 anni, mediante il pagamento di una rata mensile pari a 1.718,70 euro, ripartita tra gli stessi.

Conseguentemente, è previsto una ripartizione tra i creditori di una somma totale pari ad euro 206.243,02, con soddisfazione integrale delle prime 5 classi di creditori individuate come di seguito.

CLASSE I: OCC, Gestore della Crisi e Commissario giudiziale (Prededuzione);

CLASSE II: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a (creditore ipotecario in forza di ipoteca volontaria convenuta dalle parti contestualmente all'accensione del finanziamento per l'acquisto dei terreni);

CLASSE III: INPS (privilegio *ex art.* 2753);

CLASSE IV: Tribunale di Grosseto (privilegio *ex art.* 2758 c.c.);

CLASSE V: Regione Toscana Servizio Finanze e Tributi (privilegio *ex art.* 2752); Comune di Grosseto (privilegio *ex art.* 2752 c.c.)

CLASSE VI: Consorzio 6 Toscana Sud (privilegio *ex art.* 2775);

CLASSE VII: Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale; Camera di Commercio di Grosseto; Revalea S.p.a.; Italfondario S.p.a.; Consorzio Strade Vicinali del Comune di Grosseto; Agenzia delle Entrate Riscossione.

STRATEGIE DI INTERVENTO

Al fine di risollevarre l'impresa familiare, la [REDACTED] ha in progetto di passare gradualmente, grazie ad alcuni piccoli accorgimenti, dall'attuale modello di business, basato sulla esclusiva vendita di uva e olive, ad uno ben più redditizio, in cui l'oggetto prevalente dell'attività economica consisterà nella produzione di vino rosso IGT Toscana.

Più in dettaglio, grazie anche al maggior respiro finanziario che deriverebbe dall'accoglimento della seguente Proposta e all'aiuto economico dei figli, ormai stabilmente impiegati e desiderosi di contribuire al benessere dell'azienda della madre, quest'ultima si propone di trasformare, nel 2025, il 70% dell'uva raccolta in vino sfuso, facendolo fermentare in un primo momento presso terzi.

Successivamente, nel 2026, grazie all'acquisto, nel corso del 2025 e del 2026, di 3 tini in acciaio per la fermentazione, essa sarà effettuata in proprio presso l'Azienda.

Seguendo il cronoprogramma indicato nel Business Plan allegato alla domanda (allegato 17 – Business

Plan [REDACTED], nel 2026 sarà venduto solamente il 10% delle uve, mentre il restante 90% dovrà essere destinato alla produzione di vino sfuso.

A partire dal 2027, invece, tutta l'uva raccolta sarà destinata esclusivamente alla produzione di vino sfuso. Una percentuale crescente di anno in anno di vino sfuso sarà imbottigliata grazie all'ausilio di un camion imbottigliatore.

Pertanto, la produzione delle bottiglie sarà sviluppata, come di seguito:

- anno 2026: vino imbottigliato per 20 hl, numero bottiglie 2.660;
- anno 2027: vino imbottigliato per 25 hl, numero bottiglie 3.300;
- anno 2028: vino imbottigliato per 30 hl, numero bottiglie 4.000.

Come delineato in dettaglio nel Business Plan allegato e schematicamente riportato di seguito, secondo le stime effettuate in base ai prezzi di mercato, grazie al passaggio dalla vendita della materia prima a quella di vino imbottigliato, prodotto finale della filiera vitivinicola, l'impresa agricola della [REDACTED] dovrebbe riuscire agevolmente, a più che raddoppiare i propri utili entro il 2029.

Gli utili che la Famiglia si aspetta di ricavare da questa serie di piccoli investimenti economici (più approfonditamente descritti nel Business plan allegato al Piano), aumentando la redditività dell'impresa, garantirebbero il soddisfacimento degli impegni assunti con la successiva proposta e la conservazione di una piccola realtà imprenditoriale sul territorio.

COSTI E RICAVI ATTESI

In vista della prosecuzione dell'attività dell'impresa, i costi e i ricavi attesi per il periodo 2024-2033, tenuto conto della evoluzione del modello imprenditoriale, possono essere riassunti dal seguente prospetto.

FATTURATO	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033
Vendita uva	100 quintali a 110 €/q	30 quintali a 115€/ q	10 quintali a 121€/q	0	0	0
Tot.	11.000,00 €	3.450,00 €	1.210,00 €	0	0	0
Vendita vino sfuso	0	49 hl a 280 €/hl	43 hl a 294 €/hl	45 hl a 308 €/hl	40 hl a 323 €/hl	40 hl a 323 €/hl
Tot.	0	13.720,00 €	12.642,00 €	13.860,00 €	12.920,00 €	12.920,00 €
Vendita vino imbottigliato	0	0	2660 bottiglie a 5 € a bottiglia	3300 bottiglie a 5.25 € a bottiglia	4000 bottiglie a 5.5 €/bottiglia	4000 bottiglie a 5.5 €/bottiglia
Tot.	0	0	13.300,00 €	17.325,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Vendita olive sfuse	60 quintali a 90 €/q	60 quintali a 94 €/q	60 quintali a 98 €/q	60 quintali a 103 €/q	60 quintali a 108 €/q	60 quintali a 108 €/q
Tot.	5.400,00 €	5.670,00 €	5.953,50 €	6.251,18 €	6.563,73 €	6.563,73 €
Fatturato	16.400,00 €	22.840,00 €	33.105,50 €	37.436,18 €	41.483,73 €	41.483,73 €
COSTI	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033
Costi di produzione	3.000,00 €	6.000,00 €	6.200,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Costo vendita vino imbottigliato	0,00 €	0,00 €	5.320,00 €	6.600,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

Costi dipendenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affitti annuo	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Spese manutenzione attrezzature	500,00 €	750,00 €	787,50 €	826,88 €	868,22 €	868,22 €
Totale costi	5.700,00 €	8.950,00 €	14.507,50 €	13.626,88 €	15.268,22 €	15.268,22 €
Utile	10.700,00 €	13.890,00 €	18.598,00 €	23.809,30 €	26.215,52 €	26.215,52 €

APPORTI DI FINANZA PREVISTI

2 dei figli della [REDACTED], da poco entrati nel mondo del lavoro, si sono impegnati a contribuire al risanamento della situazione debitoria dell'impresa di famiglia, utilizzando parte del loro reddito, derivante dai seguenti rapporti di lavoro:

- come da busta paga allegata al Business Plan, [REDACTED] lavora presso la Società agricola unipersonale [REDACTED] con una retribuzione mensile pari a 1.900,00 euro;
- come da busta paga allegata al Business Plan, [REDACTED] invece, lavora presso la [REDACTED] con una retribuzione mensile pari a 1.400,00 euro.

Nello specifico, entrambi i figli della [REDACTED] si impegnano, come da documentazioni agli atti (Allegati 19 e 20 – Dichiarazioni disponibilità [REDACTED]), a mettere a disposizione, a partire dall'omologazione del Concordato, una somma mensile, complessivamente pari fino ad un massimo di 1.300,00 € mese, per garantire il puntuale adempimento dell'obbligazione pecuniaria che la [REDACTED] assumerà, in forza della seguente Proposta.

Il contributo dei figli sarà, pertanto, variabile in considerazione della parte della rata mensile che la [REDACTED] sarà autonomamente in grado di pagare.

ALTRI REDDITI PRESENTI

Il reddito della [REDACTED] deriva prevalentemente dallo svolgimento dell'attività di impresa agricola e, a partire dal 2024, dallo svolgimento dell'attività di operaia agricola presso la Società agricola unipersonale [REDACTED], per cui è prevista una retribuzione mensile di 300 euro (3.900 euro annui).

A tale somma si aggiungono i 400 euro mensili che la Signora riceve, a titolo di Assegno unico e universale per il mantenimento della figlia a carico [REDACTED] di quindici anni di età, e alcuni contributi, dal valore medio di 8.000,00 € anno (660 euro mese), che sono erogati annualmente da ARTEA in favore della [REDACTED] (Allegato 18 - fondi Artea).

SOSTENTAMENTO DELLE ESIGENZE FAMILIARI

L'insieme delle somme che saranno ricavate grazie al contributo economico di [REDACTED] [REDACTED] oltreché alla piccola rivoluzione imprenditoriale programmata e alle altre entrate della [REDACTED] saranno sufficienti a garantire, in primo luogo, il sostentamento della famiglia, in modo da assicurare alla Signora e alla propria famiglia la conduzione di una vita dignitosa.

Nel dettaglio, complessivamente, la [REDACTED] ha dichiarato un importo di euro 2.110 euro necessario per il sostentamento mensile del proprio nucleo familiare, comprendente, ad oggi, anche tutti

e cinque i figli, che vivono con lei.

Tali spese si ripartiscono, come di seguito articolato:

- SPESE ALIMENTARI: 1000 E/mese
- SPESE PER CARBURANTE 350: E/ mese
- SPESE PER LUCE 250: E/mese
- SPESE PER ACQUA: 100 E/mese
- SPESE PER TARI: 60 E/mese
- SPESE PER TELEFONIA: 60 E/mese
- SPESE PER ASSICURAZIONI RCA: 150 E/ mese
- SPESE PER BOLLI AUTO: 50 E/ mese
- SPESE PER INTERNET: 30 E/ mese

Le spese sono in gran parte sostenute dagli stessi figli, e, di conseguenza, l'importo effettivamente pagato dalla [REDACTED] è di circa 1.000,00 euro mese.

FATTIBILITA' DEL PIANO

Sulla base delle entrate sopra individuate, la [REDACTED], grazie anche al contributo dei figli, riuscirà a coprire efficacemente le spese di sostentamento della propria famiglia e a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni nei confronti dei creditori, a condizione che queste ultime vengano rimodulate, come meglio definito nella successiva proposta, in modo da prevedere un pagamento di una rata mensile, di valore complessivamente pari a 1.718,70 €, per un totale di circa 20.624 € annui.

Le spese per il sostentamento della famiglia, unite alla rata mensile, determinerebbero una spesa complessiva pari a 2.718,70 €, che verrebbe adeguatamente coperta, anche nei primissimi anni di attività. A titolo esemplificativo, nel 2024, anno in cui gli utili previsti sono i più bassi, la somma delle varie entrate (reddito agrario, reddito da lavoro dipendente, assegno unico INPS per i figli a carico, erogazioni Artea), unitamente alle somme messe a disposizione da [REDACTED] sarebbe pari a circa 3.500,00 €, permettendo la puntuale soddisfazione dei creditori e la conduzione di una vita dignitosa, con un piccolo margine di garanzia, al fine di superare eventuali imprevisti.

Tale situazione, di per sé efficace, non potrà che essere migliorata dallo sviluppo dell'impresa familiare negli anni successivi e dall'incremento degli utili, che sopperiranno anche all'eventuale venir meno di alcune entrate, come, ad esempio, l'assegno unico INPS per i figli a carico, che potrà essere versato alla [REDACTED] solamente fino al compimento degli anni 21 della figlia, [REDACTED] attualmente quindicenne.

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di porre rimedio alla crisi da sovraindebitamento, la debitrice, grazie all'ausilio dell'OCC della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, effettua la seguente proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 74 del d.lgs. n.14 del 2019, al fine di ridurre congruamente il capitale debito residuo e dilazionare nel tempo la somma rimanente.

L'istante, pertanto, propone ai debitori:

- A) la riduzione del debito capitale da: euro 298.800,56 (attuale debito residuo) ad euro 206.243,02, nel rispetto dell'articolo 75, comma 2, del D.lgs. n.14/2019, con pagamento integrale dei crediti privilegiati e pagamento dei crediti chirografari nella misura del 39,75 % (allegato 21 Elenco creditori e ipotesi di stralcio);
- B) La dilazione del debito così ridotto in un periodo complessivo pari a 10 anni, con una rata mensile pari a 1.718,70 euro;
- C) che, come da contestuale domanda giudiziale, sino al momento in cui l'auspicato provvedimento di omologazione diventi definitivo, non siano iniziate o proseguite, azioni esecutive, né siano richiesti o disposti sequestri conservati o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della [REDACTED] da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ai sensi dell'art. 78, comma 2 lett. d).

Pertanto, la ricorrente si impegna, fin d'ora, a soddisfare integralmente le pretese dei propri creditori privilegiati e a ripagare una parte consistente del debito con i propri creditori chirografari, richiedendo, tuttavia, un dilazionamento dei pagamenti, al fine di poter, con grandi sforzi, proseguire la propria attività e farla crescere nella misura necessaria a garantire il miglior soddisfacimento dei creditori.

In sintesi, la Proposta della [REDACTED] prevede il pagamento dei creditori per un totale di euro 206.243,02, in modo da assicurare il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, nel termine di 10 anni, per un totale di 120 rate, per una somma complessiva mensile di 1.718,70 euro mese, che deriverà dagli utili prodotti dall'impresa e, per la parte eventualmente non coperta, dai contributi economici forniti, per una cifra limite di 1.300,00 € mese, dai figli della [REDACTED]

Tale cifra, ben diversa dall'attuale peso finanziario mensile, che si attesta all'incirca sugli euro 4.000,00 ed è insostenibile per la ricorrente, consentirebbe a quest'ultima di proseguire l'attività

di impresa e provvedere al suo graduale risanamento, evitando di dover procedere alla liquidazione.

L'attivo complessivo sarà ripartito tra i creditori, che sono stati divisi in classi, come da successivo prospetto, nel rispetto dell'art. 85, comma 3, del D.lgs. n.14/2019, secondo il criterio della omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici.

Suddivisione dei creditori in nn. 6 classi:

CLASSE I: OCC, Gestore della Crisi e Commissario giudiziale (Prededuzione);

CLASSE II: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a (creditore ipotecario in forza di ipoteca volontaria convenuta dalle parti contestualmente a garanzia per l'accensione del finanziamento per l'acquisto dei terreni);

CLASSE III: INPS (privilegio ex art. 2753);

CLASSE IV: Tribunale di Grosseto (privilegio ex art. 2758 c.c.);

CLASSE V: Regione Toscana Servizio Finanze e Tributi (privilegio ex art. 2752); Comune di Grosseto (privilegio ex art. 2752 c.c.)

CLASSE VI: Consorzio 6 Toscana Sud (privilegio ex art. 2775);

CLASSE VII: Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale; Camera di Commercio di Grosseto; Revalea S.p.a.; Italfondario S.p.a.; Consorzio Strade Vicinali del Comune di Grosseto; Agenzia delle Entrate Riscossione.

Le percentuali di soddisfacimento per le differenti classi di creditori saranno così ripartite:

CLASSE I: soddisfo del 100% del credito, per un importo complessivo stimato, applicando i medi dei D.M. n. 202/2014 e n. 30/2012, in € **16.946,39**;

CLASSE II: soddisfacimento integrale del credito, per un importo complessivo di euro **97.064,03**;

CLASSE III: soddisfacimento integrale del credito, per un importo complessivo di euro **13.668,01**;

CLASSE IV: soddisfacimento integrale del credito, per un importo complessivo di euro **230,13**;

CLASSE V: soddisfacimento integrale del credito, per un importo complessivo di euro **5.875,42**;

CLASSE VI: soddisfacimento integrale del credito, per un importo complessivo di euro **183,87**;

CLASSE VII: soddisfacimento del 39,75% del debito, per un importo complessivo di euro: **72.275,17 €**.

CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La riduzione del debito capitale e la sua rateizzazione nel corso di 10 anni rappresentano l'unica soluzione possibile al fine di permettere la continuità aziendale e una maggiore soddisfazione dei creditori, che

altrimenti rimarrebbero in gran parte insoddisfatti, considerato l'esiguo valore dei beni dell'impresa.

Difatti, solamente grazie al minor onere economico che deriverebbe dall'accettazione di tale proposta per l'impresa, sarebbe possibile per la [REDACTED] avviare il progetto di transizione del modello di business che la porterebbe a far fronte autonomamente alle spese per il risanamento del debito.

L'alternativa liquidatoria andrebbe, invece, contro gli interessi degli stessi creditori, specialmente di quelli chirografari, che rimarrebbero insoddisfatti in misura ancora maggiore nel caso in cui si procedesse alla vendita all'asta dei beni dell'impresa.

Difatti, mentre la Proposta prevede il pagamento rateizzato di una somma pari al valore di mercato dei beni compresi nel patrimonio della [REDACTED], nella realtà è assolutamente improbabile che la vendita all'asta degli stessi venga effettuata a quelle stesse cifre.

Nella prassi, infatti, il valore di realizzo dei beni è di gran lunga inferiore al valore di mercato e, inoltre, c'è da interrogarsi sulle concrete possibilità di riuscita dell'alienazione stessa, considerato il pessimo stato, in cui versano i beni immobili della Sig.ra, come risultante dalla stessa perizia allegata (Allegato 16 – stima del compendio immobiliare).

Sembra, infatti, probabile che non vi sia alcun acquirente per i suddetti beni, con un conseguente inevitabile e totale mancato soddisfacimento dei creditori, chirografari e privilegiati.

Anche nel caso in cui si trovassero degli acquirenti, il ricavato della vendita, ai prezzi inferiori comunemente applicate in sede di asta, comporterebbe un ricavato, nella migliore delle ipotesi pari a circa 100.000,00 euro, con la conseguenza che non verrebbero soddisfatti integralmente nemmeno i creditori privilegiati, mentre i creditori chirografari rimarrebbero interamente insoddisfatti. Un risultato ben diverso da quello che verrebbe ottenuto con il pagamento del 39,75% dei crediti.

Inoltre, tale procedura rappresenta degli indubbi profili di sicurezza per i creditori, grazie al contributo esterno dei familiari della [REDACTED] disposti a sacrificarsi e ad impegnarsi personalmente con le proprie finanze, al fine di garantire il pagamento delle rate mensili e di vedere conservata e rafforzata l'impresa di famiglia.

BREVI CONSIDERAZIONI CIRCA LA DURATA DEL PIANO

Con riferimento alla lunghezza del termine, si segnala che la proposta appare essere in linea con il criterio di ragionevolezza imposto dalla nota **Sentenza delle Sezioni Unite n. 1521/2013**, la quale richiede che la procedura di Concordato si risolva nel pagamento *“in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti”*.

Difatti, in considerazione della già avvenuta rateizzazione di una gran parte del debito privilegiato (in particolar modo, grazie alla rateizzazione della posizione debitoria con l'INPS, sede di Grosseto, e in considerazione della durata pluriennale del Piano di ammortamento del mutuo concluso con MPS, la

previsione di un termine decennale comporterebbe, per questi creditori - comunque esclusi dal voto, in quanto integralmente soddisfatti - un'estensione limitata del periodo di tempo richiesto per l'estinzione del debito, rispetto a quanto già concordato, determinando, quindi, solamente un lieve sacrificio delle ragioni creditizie.

Diversamente, per i creditori chirografari ammessi al voto (Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale; Camera di Commercio di Grosseto; Revalea S.p.a.; Italfondario S.p.a.; Consorzio Strade Vicinali del Comune di Grosseto; Agenzia delle Entrate Riscossione), la vantaggiosità della presente proposta sta nella possibilità di riottenere una parte cospicua del proprio credito, molto più elevata di quella che essi otterrebbero in caso di liquidazione dei beni, ammesso che essa vada a buon fine.

In considerazione di ciò, la durata della procedura si configura come un sacrificio necessario per ottenere il miglior risultato possibile nell'interesse dei creditori e dell'istante.

Infine, sempre rispetto al tema della durata del Piano, la **Commissione della Crisi di Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Roma**, che qui si cita in forza della sua autorevolezza in materia di interpretazione delle norme in questione, insegna che è necessario, in ogni circostanza, adottare *“un margine di apprezzamento da svolgere con riferimento al caso concreto”*, (Quaderni sul Concordato minore della Commissione della Crisi di Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Roma).

CONCLUSIONE

In conclusione, come già anticipato, ai fini dell'esercizio del diritto di voto i creditori sono tenuti a prendere in considerazione i seguenti elementi:

- 1) nel caso in cui non dovesse essere trovato un accordo appare, estremamente improbabile che la [REDACTED] (che attualmente è già al limite delle proprie possibilità economiche) possa continuare a ripagare i propri creditori con continuità;
- 2) i valori a cui sono effettivamente alienati terreni e immobili nel corso delle procedure liquidatorie sono generalmente di gran lunga inferiori ai valori di mercato e di stima che sono stati utilizzati per il calcolo delle attività nella presente proposta. Pertanto, una dilazione nel tempo del pagamento, aumentando l'attivo a disposizione dei creditori, offrirebbe la migliore tutela alle ragioni dei creditori;
- 3) la proposta in oggetto è particolarmente favorevole ai creditori, dato che, al contrario da quanto normalmente avviene, supera abbondantemente il requisito del soddisfo di una minima parte del credito, prevedendo il pagamento della stragrande maggioranza dei debiti;

Naturalmente lo scrivente e l'istante sono a completa disposizione per fornire ulteriore documentazione, nonché per esaminare la situazione di fatto e le relative conclusioni proposte.